



Camera di Commercio
Vicenza



BANDO DI CONCORSO: CONTRIBUTI PER LE IMPRESE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI PREVISTI DAL D. LGS. N. 231/2001 SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ – EDIZIONE 2015

Articolo 1

Premessa

La Camera di Commercio di Vicenza, di seguito Camera, promuove l'erogazione di contributi alle imprese industriali che attuano interventi finalizzati alla predisposizione e all'adozione dei modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società.

La misura del contributo è del 30%, delle spese ammesse con il limite dell'ammontare di € 3 mila per ciascuna impresa richiedente.

Il contributo è erogabile solamente per spese documentate di valore superiore a € 2 mila, al netto dell'IVA.

I contributi sono erogati alle imprese nell'ordine risultante dalla graduatoria indicata nel successivo articolo 7 e fino all'esaurimento della somma stanziata di € 120 mila.

Articolo 2

Imprese ammesse al contributo e non ammesse

Sono ammesse a contributo le imprese industriali manifatturiere iscritte al Registro delle Imprese della Camera e che svolgono a titolo principale le attività comprese nei gruppi B, C ed F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 risultante dalla visura del Registro delle Imprese.

Sono ammesse a contributo le imprese che all'atto della presentazione della domanda e dell'erogazione del contributo:

a) hanno sede legale e/o unità Locale operativa nella provincia di Vicenza; sono iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Vicenza e hanno

versato tutti i diritti camerali dovuti alla Camera di Vicenza;

b) sono in stato di attività, non sottoposte a procedure concorsuali, né a procedure di liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

c) sono in regola con il regime “de minimis”, (meglio precisato all’art. 5 del presente bando).

Non sono ammesse le imprese:

a) già fornitrici della Camera di Commercio di Vicenza alla data di presentazione della domanda ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135¹ (di conversione con modificazioni del D.L. 6 luglio 2013, n. 95) ;

b) le imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e alla Legge della Regione del Veneto 31 dicembre 1987, n. 67;

c) le imprese attive in uno dei settori a cui non si applica il regime “de minimis”²;

d) le imprese che hanno già beneficiato del contributo di cui all’analogo bando contributivo relativo all’adozione dei modelli organizzativi, adottato dalla Camera nel 2014.

Articolo 3

Spese ammesse a contributo e non ammesse

Sono ammesse a contributo camerale le spese effettivamente sostenute e pagate dalla data di presentazione della domanda e fino al 30 settembre 2016.

Sono ammesse le spese per la realizzazione dei seguenti programmi:

a) prima implementazione di un modello organizzativo secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001³ sulla responsabilità amministrativa delle società;

¹ L’art. 4, comma 6 recita testualmente: «A decorre dal 1 gennaio 2013...gli enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche...».

² il nuovo Regolamento de minimis (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 stabilisce che i settori esclusi dal campo di applicazione del regime “de minimis” stesso sono i seguenti:

a) imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura; b) imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: 1) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; 2) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o stati membri; e) aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione.

³ Art. 6.

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente

1. Se il reato e’ stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova che:

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) estensione del modello organizzativo di cui al punto precedente alle nuove fattispecie di reati sulla responsabilità amministrativa delle società introdotte a partire dall'anno 2011 (es. reati ambientali, di corruzione privata ecc...).

I contributi saranno calcolati sulle spese effettivamente sostenute dalle imprese per la realizzazione dei programmi ed esclusivamente affidate a consulenze esterne.

Le consulenze esterne, per essere ammissibili, devono essere svolte da professionisti ed esperti⁴ o da Società in possesso dei seguenti requisiti:

1) I Professionisti: devono avere pregressa esperienza legata a precedenti prestazioni in materia in quanto devono aver effettuato almeno tre interventi in diverse aziende nelle materie oggetto della consulenza, con particolare riferimento alle attività necessarie alla redazione e all'implementazione dei modelli organizzativi di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale requisito di pregressa esperienza va dichiarato nel curriculum vitae di cui all'art. 6, lett. c) del presente bando.

2) Società: la società deve designare un responsabile di intervento che possieda gli stessi requisiti richiesti ai professionisti ed esperti, che assuma la supervisione delle attività e assicuri la presenza in azienda nelle diverse fasi del programma di intervento.

Non sono ammesse a contributo e pertanto vanno escluse:

a) l'IVA, le altre imposte, tasse, tributi e spese notarili, i costi interni dell'impresa,

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

⁴ Il D. Lgs. 231/2001 non prevede indicazioni e/o limitazioni a specifiche categorie professionali per lo svolgimento dell'attività di consulenza. A seconda delle situazioni aziendali e delle problematiche proprie delle singole aziende, sono diverse le figure di professionisti ed esperti coinvolti di volta in volta nella predisposizione dei modelli organizzativi.

le spese di consulenza fiscale e legale ordinarie e le spese di pubblicità;

b) le spese di aggiornamento di modelli organizzativi già adottati, salvo la maggiore estensione degli stessi alle nuove fattispecie di reati sulla responsabilità amministrativa delle società introdotte a partire dall'anno 2011;

c) i compensi spettanti ai professionisti ed esperti o Società in qualità di Organismo di Vigilanza (OdV) indicato nel Modello Organizzativo secondo il D. Lgs. 231/2001.

Articolo 4

Termini di inizio e fine degli interventi

Sono ammesse a contributo le spese indicate all'articolo 3 effettivamente sostenute e pagate dalla data di presentazione della domanda fino alla data di scadenza della rendicontazione del bando in questione 30 settembre 2016. Non sono ammesse fatture o altri documenti di spesa, anche se di acconto, datati precedentemente alla presentazione della domanda e/o successivi al 30 settembre 2016.

Articolo 5

Regime «de minimis»

I contributi si intendono erogati in regime «de minimis⁵», ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013, pubblicato nella GUUE L. 352/1 del 24 dicembre 2013, in vigore dal 2014 al 2020,⁶ e pertanto l'impresa assegnataria del contributo è tenuta a dichiarare

⁵ La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli «aiuti di Stato» per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico. Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione Europea e a riceverne esplicita autorizzazione. Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima entro la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di «de minimis».

Ai fini dell'applicazione di tale regime il rappresentante legale dell'azienda istante rilascerà, in sede di rendicontazione, una dichiarazione (su apposito modulo) attestante tutti i contributi ricevuti in regime «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a una medesima impresa non deve superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

⁶ Il nuovo Regolamento «de minimis», ribadisce, come il precedente Regolamento (CE) n. 1998/2006, che gli «aiuti di Stato» per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico. Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione Europea e a riceverne esplicita autorizzazione. Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima entro la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di «de minimis».

Il nuovo Regolamento *de minimis* è sostanzialmente identico a quello rimasto in vigore per il periodo 2007 - 2013, salvo un'importante novità da tenere presente per le imprese appartenenti a un gruppo aziendale.

sia nella domanda di cui all'articolo 6, sia nel rendiconto di cui all'articolo 8, tutti i contributi ricevuti in regime *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso (2015-2014-2013).

Articolo 6

Presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo è redatta su apposito modulo predisposto dalla Camera di Commercio, scaricabile dal sito www.vi.camcom.it, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e **trasmessa, dal 2 novembre 2015 al 4 dicembre 2015, esclusivamente** mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC della Camera: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

Alla domanda di contributo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dell'intervento, nella quale sia descritto il programma specifico di intervento con le seguenti fasi operative:

1. analisi dei rischi derivanti dall'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 alle figure apicali;
2. costruzione (oppure estensione) del modello organizzativo mediante predisposizione della parte generale, del Codice Etico e tramite identificazione dei protocolli e delle procedure necessarie;
3. attività di formazione in azienda sui contenuti del modello organizzativo e delle procedure operative;

b) preventivo di spesa dell'intervento con indicazione dei tempi necessari per realizzarlo;

c) curriculum vitae dei professionisti ed esperti, contenente anche quanto richiesto dall'articolo 3 o, nel caso delle società di consulenza, una scheda di presentazione della

La Commissione Europea ha infatti introdotto e specificato il concetto di "impresa unica": nel calcolo del plafond *de minimis* deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. La nuova norma richiama da vicino il principio e il metodo utilizzato per il calcolo della dimensione di piccola e media impresa.

Resta confermato l'importo complessivo degli *aiuti de minimis* concedibili dalle pubbliche amministrazioni in capo alla singola impresa, se indipendente, o al gruppo di imprese collegate tra loro: di € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari. Per le imprese con esercizio finanziario corrispondente all'anno solare gli anni da prendere in considerazione per la verifica delle agevolazioni in *de minimis* sono quindi: 2012, 2013, e 2014.

Secondo il nuovo regolamento anche le imprese in crisi potranno accedere agli aiuti erogati in regime *de minimis*, fattispecie vietata in passato.

Il massimale di 200.000 euro per gli aiuti *de minimis* continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

società unitamente al curriculum vitae del responsabile dell'intervento di cui all'articolo 3; qualora fossero utilizzati più professionisti ed esperti o società, i curricula vitae e le schede di presentazione delle società dovranno riguardare tutti i soggetti coinvolti;

d) fotocopia del documento di identità valido del titolare/legale rappresentante;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risulti che l'impresa non ha chiesto, né ottenuto per lo stesso investimento altro pubblico contributo anche di fonte comunitaria.

Ciascun concorrente potrà presentare una sola domanda con riferimento al presente bando.

Articolo 7

Graduatoria delle domande

Le domande di contributo saranno esaminate dal Dirigente di Settore che si avvarrà, eventualmente, della collaborazione di esperti. Il Dirigente di Settore può richiedere, se lo riterrà opportuno, eventuali integrazioni o regolarizzazioni della documentazione, salvo i casi di domande inammissibili di cui all'art. 2 del presente bando.

Il Dirigente di Settore con propria determinazione forma, approva e pubblica sul sito camerale la graduatoria delle domande ammesse, con l'indicazione per ciascuna domanda dell'ammontare del contributo concedibile; nella stessa determinazione darà indicazione anche delle domande non ammesse al contributo con apposita motivazione.

L'ordine di precedenza nella graduatoria dei concorrenti è determinato dal criterio cronologico dettato dalla data di presentazione della domanda, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di € 120 mila.

Per data di presentazione della domanda si intende la data di consegna sulla PEC istituzionale della CCIAA di Vicenza.

Qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti a soddisfare tutte le domande aventi la stessa data di presentazione, l'importo residuale verrà proporzionalmente suddiviso tra queste.

Pertanto si potrà verificare il caso di graduatoria formata da imprese ammesse con risorse disponibili e altre ammesse senza risorse disponibili.

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata nel sito camerale il **21 dicembre 2015** e sarà data specifica comunicazione ufficiale alle imprese ammesse via PEC/PEC.

Articolo 8

Rendiconto

Il rendiconto dell'intervento finalizzato alla predisposizione e all'adozione dei

modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 deve essere presentato da ciascuna impresa all'indirizzo PEC cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it della Camera entro il 31 dicembre 2016 ed è composto dai seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, corredata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, contenente l'elenco delle fatture pagate (fotocopia del bonifico bancario o postale, fotocopia dell'estratto conto che attesti l'avvenuto trasferimento di denaro, fotocopia delle ricevute di pagamento con modalità elettroniche, bancomat o carta di credito) e degli altri documenti di spesa dell'investimento realizzato, con allegate le fotocopie dei documenti elencati;

b) relazione dalla quale risulti la descrizione dell'intervento realizzato, che deve corrispondere a quello descritto nella domanda; non sono ammesse modifiche all'intervento programmato;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di rispetto del regime *de minimis*, di cui al precedente articolo 5.

La Camera, nel caso in cui le imprese ammesse con risorse disponibili, di cui al precedente art. 7 del bando, non provvedano alla rendicontazione, rendicontino meno rispetto alle spese preventivate o lo facciano fuori termine (oltre il 30.09.2016), potrà invitare, le altre imprese ammesse senza risorse disponibili, a presentare la rendicontazione, con apposita comunicazione via PEC, seguendo l'ordine di inserimento in graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili di € 120 mila.

Articolo 9

Comunicazione dell'ammontare del contributo

Il 30 novembre 2016 sarà pubblicata nel sito camerale la graduatoria degli ammessi alla liquidazione del contributo e l'ammontare dello stesso e sarà data a ciascuna impresa comunicazione via PEC dell'ammontare del contributo autorizzato.

Articolo 10

Rinvio al Regolamento Generale, norme sulla *privacy*, informazioni

Per tutto ciò che non è contenuto nel presente bando si fa riferimento al «Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale» che detta criteri di carattere generale, approvato con deliberazione n. 130 dell'8 aprile 2003 della Giunta camerale e successivamente modificato con deliberazione n. 19 dell'11 novembre 2005 del Consiglio camerale.

In applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» i dati comunicati dalle imprese saranno conservati presso

gli uffici a ciò autorizzati della Camera di Commercio di Vicenza per le finalità di gestione delle procedure di assegnazione dei contributi e saranno trattati dal personale a ciò incaricato. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Vicenza, Via E. Montale n. 27. I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Camera di Commercio di Vicenza per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. La comunicazione dei dati personali necessari a tale finalità è obbligatoria e il rifiuto di comunicarli comporta l'esclusione dal concorso.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che disciplina la materia dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà, la Camera di Commercio ha facoltà di chiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il procedimento riferito al presente bando di concorso è assegnato all'Ufficio Promozione, che è a disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione (tel. 0444/994891-889-992 - Fax 0444/994834, e - mail: promozione@vi.camcom.it).

Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area 2, Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan.